

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1524 del 14/03/2024
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA (PC) - CORSO D'ACQUA: FIUME PO - USO: RAMPA - CONCESSIONARIO: BASSANETTI & C. S.R.L. - PRATICA 35561/2022 - PROCEDIMENTO PC22T0056.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1587 del 14/03/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno quattordici MARZO 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO:L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI
AREA DEMANIALE IN COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA (PC) - CORSO
D'ACQUA: FIUME PO - USO: RAMPA - CONCESSIONARIO: BASSANETTI &
C. S.R.L. - PRATICA 35561/2022 - PROCEDIMENTO PC22T0056.**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge 05/01/1994, n. 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la Legge 07/08/1990, n. 241 ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge Regionale 14/04/2004, n. 7, Capo II “Disposizione in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla Legge Regionale 11/2018, la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la Legge Regionale n. 9 del 16/07/2015 art.39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011 - n. 1622 del 2015 – n. 1694 del 2017 – n. 1740 del 2018 - 28/10/2019 e n. 1717 del 2021;
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la Legge Regionale 21/04/1999, n. 3 e ss.mm.ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la Legge Regionale 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite

l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE);

- la Deliberazione Giunta Regionale n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RICHIAMATO l'atto n. 16702 del 08/11/1972 dell'allora competente Ministero dei Lavori Pubblici - Magistrato per il Po - Ufficio del Genio Civile di Piacenza, con il quale è stata rilasciata alla ditta Bassanetti & C. la concessione, con durata fino al 07/11/2002, per:

- carreggiare lungo un tratto di ml.200 circa di arginatura di 2^a categoria in destra del Fiume Po, nel 6° Comprensorio idraulico in Comune di Monticelli d'Ongina (PC), Località Pomida di San Nazzaro;
- la costruzione e il mantenimento in essere di una rampa di accesso ai terreni di sua proprietà posti in golenia in Comune di Monticelli d'Ongina, Località Pomida di San Nazzaro;

VISTA l'istanza pervenuta alla Regione Emilia Romagna-Servizio Tecnico Bacini Trebbia e Nure in data 15/03/2005, con la quale la summenzionata ditta Bassanetti & C. S.r.l. comunica di aver richiesto, con raccomandata del 21/07/2003, il rinnovo fuori termine del sopra richiamato atto n. 16702/1972;

DATO ATTO che il procedimento di cui trattasi, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto con atto del Direttore Generale ARPAE n. 73 del 15/07/2021, è di competenza di questo Servizio a partire dall'anno 2022;

VISTA l'istanza assunta al protocollo ARPAE n. 177261 del 27/10/2022 con la quale la ditta Bassanetti & C. S.r.l. (P.iva: 00099290330), ha nuovamente presentato richiesta di rinnovo fuori termine della concessione per l'occupazione dell'area demaniale ubicata in Comune di Monticelli d'Ongina (PC),

Località via Bosco Biliemme di San Nazzaro, ed identificata catastalmente al N.C.T. del succitato Comune, al foglio 17, mappale 55/p, con rampa di accesso ad area privata;

PRECISATO che:

- la presente concessione viene rilasciata per la sola occupazione di area demaniale (mediante l'utilizzo della rampa indispensabile per accedere ai terreni di proprietà della Ditta);
- il transito sulla sommità arginale viene consentito a seguito di richiesta all'Autorità Idraulica e nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'Autorità Idraulica medesima;

CONSIDERATO che, da verifiche effettuate utilizzando, nell'ambito dell'istruttoria tecnica, la strumentazione cartografica in uso a questa Agenzia si è accertato che l'area demaniale su cui insiste la rampa oggetto della richiesta di concessione sopra descritto è più correttamente identificabile come Località Cà Massari di San Nazzaro in Comune di Monticelli d'Ongina (PC);

PRESO ATTO inoltre:

- della pubblicazione, avvenuta, ai sensi della L.R. n. 7/2004, in data 23/11/2022 sul BURERT (parte seconda) n. 349 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- dei pareri favorevoli, alcuni con prescrizioni, espressi dai seguenti Enti:
 - Agenzia Interregionale per il Fiume Po - AIPo (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 8768 in data 17/01/2024 nella parte riferita alla rampa 3);
 - Ente di Gestione dei Parchi e la Biodiversità – Emilia Occidentale (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 196785 del 30/11/2022);

DATO ATTO che, con nota protocollo ARPAE n. 0183111 del 08/11/2022 questo Servizio ha richiesto - e più volte sollecitato anche per le vie brevi - al Comune di Monticelli d'Ongina (PC) di evidenziare eventuali elementi che potessero costituire pregiudizio alla salvaguardia ambientale e alla conservazione del bene pubblico, anche tenendo conto della pianificazione urbanistica e territoriale;

RITENUTO di adottare ugualmente il presente atto concessorio, interpretando il silenzio del medesimo Comune di Monticelli d'Ongina (PC) come assenza di segnalazione di elementi ostativi;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni, fino all'anno 2024 (compreso);

- in data 11/03/2024 ha versato la somma pari a € 250,00 a titolo di deposito cauzionale;

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è Chiara Melegari, Titolare dell'Incarico di Funzione ARPAE "Polo specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest";
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art 6 bis L.241/1990, nei confronti della Responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- a) di assentire, ai sensi della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii.**, alla ditta Bassanetti & C. S.r.l. (P.iva: 00099290330), la concessione per l'utilizzo di una rampa, esistente su terreni demaniali afferenti l'argine demaniale di 2^a categoria in sponda destra del Fiume Po, in Località Cà Massari di San Nazzaro in Comune di Monticelli d'Ongina (PC) e identificata catastalmente al N.C.T. del suddetto Comune al foglio 17 mappale 55/p, secondo la planimetria acclusa al Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale del presente atto (Codice Procedimento: PC22T0056);
- b) di stabilire che** la concessione è valida per anni 6 (sei) a partire dalla data di adozione del presente atto di concessione;
- c) di approvare il Disciplinare di concessione** allegato al presente atto quale sua parte integrante e

sostanziale, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 07/03/2024;

- d) di prescrivere* il rispetto delle condizioni, dei termini e delle modalità descritte nel predetto Disciplinare di concessione;

DÀ ATTO CHE

- quanto dovuto per i canoni sino all'anno 2024 compreso è stato pagato;
- l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in 250,00 € è stato versato;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- il presente provvedimento:
 - con i relativi allegati dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
 - redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n° 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- si provvederà a notificare il presente provvedimento al concessionario e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale

delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n° 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

dott.a Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata alla ditta Bassanetti & C. S.r.l. - C.F. e P.iva: 00099290330, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e s.m. e i. - Procedimento: PC22T0056.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di area demaniale mediante l'utilizzo di una rampa esistente, su terreni demaniali afferenti l'argine demaniale di 2^a categoria in sponda destra del Fiume Po, in Località via Bosco Biliemme di San Nazzaro in Comune di Monticelli d'Ongina (PC) e identificata catastalmente al N.C.T. del suddetto Comune al foglio 17 mappale 55/p, come da elaborato planimetrico allegato.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione ha la durata di anni 6 (sei) a partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione.
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
 - il mancato pagamento di due annualità di canone;
 - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla

base di direttiva della Giunta Regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali di validità della concessione.

3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato Servizio Concedente e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il canone dovuto per il 2024 ammonta a € **148,47**.
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.
3. Il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno.
4. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo pari a € **250,00**.
5. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta scritta del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
6. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e

risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.

2. Il Concessionario è custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :

- la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione;
- la conservazione dei beni concessi;
- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.

4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.

6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 8 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po – AIPo, assunto al prot. Arpae n. 8768 del 17/01/2024, allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

Art. 9 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 s.m.i., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

Planimetria



Il legale rappresentante della ditta Bassanetti & C. S.r.l. - C.F. e P.iva: 00099290330, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 07/03/2024, firmato per accettazione dal legale rappresentante della concessionaria.



Spett.le
ARPAE -SAC
Unità Gestione Demanio Idrico - Piacenza
Via XXI Aprile, 29121 PIACENZA
aoopc@cert.arpa.emr.it

e p.c.

Spett.le
COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA
Via Cav. V. Veneto,1 29010 MONTICELLID'ONGINA (PC)
Via Scalabrini, 11 29121 PIACENZA
suap@cert.comune.piacenza.it

Spett.le
REGIONE CARABINIERI FORESTALE "EMILIA ROMAGNA"
GRUPPO CARABINIERI FORESTALE DI PARMA
COMANDO STAZIONE DI PAICENZA
fpr42966@pec.carabinieri.it

Spett.le
BASSANETTI & C. SRL
Via Granelli, 15 MONTICELLID'ONGINA (PC)
bassanetti@pec.bassanetti.it

Classifica:6.10.20.03_Pidr_Vol_10_Fasc_1095/A 2021-8

Oggetto: RICHIESTA DI PARERE IDRAULICO RELATIVO AL PROGETTO DI UTILIZZO N. 3 RAMPE DI ACCESSO A SOMMITÀ ARGINALE DEL FIUME PO NEL COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA (PC)

RICHIEDENTE **ARPAE -SAC**

PROPONENTE: **BASSANETTI & C. SRL**

Con riferimento alla nota di codesta Struttura 74571 del 04.05.2022 (giusta prot. Aipo n. 10564 del 17.05.2022), afferente alla richiesta di parere idraulico relativo alla richiesta di concessione avanzata dalla società Bassanetti & C. srl in merito all'utilizzo di n. 2 rampe di accesso alla sommità arginale del fiume Po, ricadenti su aree demaniali e regionali site in Comune di Monticelli d'Ongina,

il sottoscritto Dirigente della Direzione Territoriale Idrografica Emilia Occidentale Ing. Gianluca Zanichelli,

CONSIDERATO che la pratica in esame, nel suo complesso, afferisce alla richiesta, della società Bassanetti & C., di concessione di due rampe di accesso all'argine maestro in destra idraulica del fiume Po per circolazione finalizzata al trasporto di inerti estratti dalla cava sita nel Polo Estrattivo n.3 "Cascina Pioppaio", come di seguito catastalmente individuate:

1. **RAMPA 1:** Località Cascina Speranza -lato campagna- N.C.T. Comune di Monticelli d'Ongina:
-Fg. 5, m.li. n.47 e n.48, intestate al Demanio Pubblico dello Stato, per una superficie complessiva occupata presunta di mq 200,00;
2. **RAMPA 2:** Località Cascina Bonissima lato golena, - N.C.T. Comune di Monticelli d'Ongina:
-Fg. 17 m.li. 3p e 345p, intestate al Demanio Pubblico dello Stato, opere idrauliche di 2^a cat.;
-Fg. 17 m.li., 5p, 10p e 132p, intestate alla Regione Emilia-Romagna, per una superficie complessiva presunta di circa mq 200,00

VISTA la nota integrativa di codesta struttura del n. 18311 del 08.11.2022 acquisita agli atti in pari data con n. 26086 ed esaminata la documentazione allegata e dalla quale si evince la richiesta aggiuntiva della porzione di rampa demaniale sita in località San Nazzaro, intersezione strada comunale-argine maestro, e così individuata:

3. **RAMPA 3:** Località via Bosco Biliemme -lato golena- N.C.T. Comune di Monticelli d'Ongina:
- Fg. 17 mappale n. 55 parte per una Superficie complessiva presunta di circa mq 130,00 mq;

DANDO ATTO che il trasporto del materiale estratto al sito di lavorazione/stoccaggio, sito in golena del fiume Po in località San. Nazzaro, di proprietà della stessa proponente, avviene già da tempo mediante utilizzo delle 3 rampe chieste in concessione nonché transito su:

- argine maestro del fiume Po dalla Rampa 1), in località C.na Pioppaio, sino alla località Isola Serafini;
- argine regionale della nuova Conca di Navigazione in località Bonissima Fermi, sino alla citata Rampa 2);
- ex via Alzaia del fiume Po, su aree private dalla Rampa 2) al Cantiere di lavorazione inerti di Proprietà del proponente;

ESPERITI i sopralluoghi istituzionali al fine dell'acquisizione degli elementi conoscitivi nel merito degli assetti idraulici dei luoghi in esame;

CONSIDERATO che le aree chieste in concessione ricadono in fascia (A-B) del PTCP della Provincia di Piacenza;

VISTE le Norme di Attuazione del P.A.I. (adottate con la Deliberazione n. 18 del 26/04/2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po) e del PTCP;

VISTO il Piano per la valutazione e la Gestione del Rischio di Alluvioni (PGR), redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po ed adottato con deliberazione n. 4/2015 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" ed in particolare l'art. 93;

VISTO il R.D. 09/12/1937 n. 2669, "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1^a e 2^a categoria e delle opere di bonifica";

CONSIDERATA la compatibilità idraulica di quanto richiesto con il buon regime idraulico;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento è rilasciato nei limiti dell'attività di polizia idraulica che questa Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904;

FATTO SALVO l'acquisizione di ogni ulteriore eventuale parere od autorizzazione che dovesse rendere necessario nei termini delle Leggi vigenti;

PER TUTTO quanto premesso e relazionato,

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AI SOLI FINI IDRAULICI

per l'occupazione di aree demaniali sopra identificate al fine delle medesime come utilizzo rampe di accesso a proprietà private e ricedenti nel comune di Monticelli d'Ongina (PC), nei limiti della disponibilità di questa Agenzia, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, all'intervento proposto, nelle sole aree demaniali, sotto l'osservanza ed al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le attività che il presente nulla osta idraulico autorizza saranno sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale cura e spesa del richiedente;
2. il parere positivo è accordato per le aree suindicate e come specificatamente indicato negli elaborati tecnici allegati alla richiesta e nello stato di fatto e nella consistenza in cui si trovano le aree interessate;
3. ogni modifica a quanto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzato da questo Ufficio; l'esecuzione di opere difformi dallo stesso o l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata alla Ditta concessionaria.

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. Questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;
2. la ditta richiedente si impegna a:
 - utilizzare le aree oggetto del presente atto secondo le normali direttive ambientali in uso nella zona;
 - mantenere costantemente la sezione delle rampe medesime, sia in senso planimetrico che altimetrico, operando pure il costante monitoraggio del profilo sommitale arginale, nell'intersezione delle rampe, al fine di evitare la formazione di abbassamenti di quota dovuti alle ormaie prodotte dai continui transiti degli autoveicoli; nel caso di specie questi è tenuta, previa formale comunicazione all'Agenzia scrivente, ad eseguire a totali cure e spese le necessarie operazioni di sovrassogio e/o ricarica sia del materiale terroso che della massiciata di finitura; nel tal caso si invita la società concessionaria a valutare pure la possibilità dell'asfaltatura delle rampe demaniali medesime per una più strutturata e duratura manutenzione nel tempo;
 - nel caso si rendano necessari interventi di modifiche dimensionali al corpo arginale intersecante le rampe qui autorizzate al transito, la Società proponente dovrà farsi carico sia degli oneri economici di spesa eventualmente occorrenti che delle istruttorie necessarie in termini di legislazione vigente al fine dell'eventuale adeguamento delle rampe medesime;
 - non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale durante le operazioni agrarie che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del corso d'acqua;
 - non eseguire buche, bassure e scavi in genere che modifichino la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche, con particolare riferimento all'attività legata alla presente autorizzazione;
 - non formare accessi definitivi all'alveo, non trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, non depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi salvo diversamente autorizzato con il presente atto;

- effettuare la pulizia a regola d'arte del tratto interessato dalla concessione ricadente in scarpata arginale e nella fascia di rispetto di metri 4,00 (quattro) dal ciglio dell'arginatura (comma f dell'art. 96 del T.U. 523 del 25/07/1904), che dovrà essere mantenuta libera al fine dell'ispezionabilità dell'opera idraulica, anche secondo le indicazioni che i funzionari di questa Agenzia ritenessero necessario impartire, pena la decadenza e la revoca immediata del presente atto;
 - effettuare la pulizia con mezzi idonei allo sfalcio del cotico erboso, che in ogni caso non dovrà essere danneggiato, avendo anche cura di non arrecare alcun danno al rilevato arginale e/o alle sponde dei corsi d'acqua interessati;
 - fare eseguire le operazioni di messa in pristino dell'area concessa nel rispetto delle proprietà demaniali e delle eventuali essenze arboree e/o arbustive presenti, con l'accortezza di non riversare materiale, anche se minuto, sulle sponde del corso d'acqua;
3. dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto tutte le procedure atte all'interdizione in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi alla concessione in oggetto, anche in considerazione del fatto che i terreni oggetto della richiesta ricadono all'interno delle fasce PAI esondabili (fascia A e B) e quindi con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici;
 4. considerato che i terreni oggetto del presente atto saranno eseguiti all'interno delle fasce PAI esondabili (A e B), il richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna) ed in caso di distruzione e/o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua, il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da questa Agenzia; il richiedente si impegna a provvedere immediatamente e a proprie spese alla ricostruzione o al ripristino delle opere danneggiate se la loro funzionalità è riconosciuta ai fini idraulici;
 5. considerato che la via Alzaia del fiume Po tra la rampa 2 e il Cantiere di lavorazione inerti di Proprietà del proponente è esposta a fenomeni di esondazione del fiume Po, anche per eventi di piena di medio bassa criticità, condizione che può inficiare se non addirittura impedire il transito ed il trasporto del materiale estratto sulla via alzaia medesima, **si rappresenta già da ora che questa Agenzia si ritiene sollevata ed indenne da eventuali richieste risarcitorie od indennizzo danni derivanti da richieste di mancate produttività aziendale;**
 6. **eventuali condizioni di impedimento al transito sulla via Alzaia in argomento non possono dare luogo automaticamente all'utilizzo, in via alternativa, del tratto di sommità di arginatura maestra interposta tra la rampa 2 sopradescritta e la rampa n.3 di via Bosco Biliemme, tratto che si ricorda risulta di fatto intercluso al transito in via generale agli autoveicoli di massa a pieno carico superiore alle 3.5 ton;**
 7. il richiedente dovrà mantenere, a proprie cure e spese, in ottimo stato di conservazione le aree e le opere oggetto di concessione e provvedere, in conformità alle prescrizioni di questo Ufficio, al completo ripristino di eventuali danneggiamenti e alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente parere idraulico e senza che questi abbia a pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta;
 8. in caso di attivazione del servizio di piena, questa Agenzia si riserva la facoltà di interdire il transito nei terreni oggetto della presente autorizzazione, limitandone l'accesso ai propri mezzi ed a quelli degli operatori a qualunque titolo per conto dell'AIPo;
 9. dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche, demaniali lungo il tratto oggetto della concessione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e al R.D. 2669/1937 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPo nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei

mezzi di servizio e delle macchine operatrici;

10. la Società proponente sarà tenuta all'utilizzo delle rampe in oggetto, chieste in concessione, in modalità non esclusiva significando che dovrà essere garantito il passaggio ed il transito, a piedi e/o con mezzi meccanici anche agricoli, ai terzi ed agli altri titolari di concessioni pubbliche ivi vigenti, ed in ottemperanza alla dichiarazione resa della Società proponente in data 22.04.2022 ed acquisita agli atti della richiedente Arpae con n. 67407 del 26.04.2022;
11. questa Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito della presente autorizzazione, si rinverranno rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà a totale carico del proprietario del terreno come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016;
12. in nessun caso il richiedente potrà rivalersi su quest'Agenzia in conseguenza del rilascio del presente parere, nel caso intervengano modificazioni all'assetto del tratto fluviale considerato, né potrà pretendere l'esecuzione di opere utili al mantenimento di quello presente al momento del rilascio del presente parere;
13. la documentazione amministrativa relativa alla Concessione dovrà essere esibita dal Concessionario o da personale incaricato, a semplice richiesta del personale AIPo addetto alla vigilanza.

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile dell'autorizzazione in oggetto, che si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Concessionario, pertanto questa Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza della presente autorizzazione, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;
2. per qualsiasi sopravvenuta necessità questa autorizzazione riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocata immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che il richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;
3. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Concessionario agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione, come pure in caso di rinuncia alla concessione o di mancato rinnovo della stessa, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPo;
4. in caso di inadempienza delle suddette condizioni questa Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico della Società richiedente. Dette condizioni dovranno essere esplicitamente inserite nell'emettendo atto formale di concessione di competenza di codesta amministrazione regionale, unitamente alle clausole di carattere erariale;
5. per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e Polizia Stradale e quelle che eventualmente fossero emanate dopo il rilascio della presente autorizzazione;
6. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero

sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Il presente Parere Idraulico non esime il richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

Qualora la concessione non sia rilasciata entro 6 (sei) mesi dalla data del presente atto, dovrà essere richiesto un nuovo parere idraulico affinché possa essere verificata la mancata alterazione dello stato dei luoghi rispetto alle condizioni di rilascio del presente atto.


IL DIRIGENTE

Ing. Gianluca Zanichelli

*Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.*

VISTO: La Posizione Organizzativa Tecnica

Ing. Stefano Baldini



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.